



Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario Regionale di coordinamento Puglia

(Emanato con decreto del Presidente pro tempore del C.U.R.C. prot. n. 12 del 7 luglio 2017)

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Elettorato
- Art. 3 Validità delle votazioni
- Art. 4 Indizione delle elezioni
- Art. 5 Ufficio elettorale
- Art. 6 Commissione elettorale centrale
- Art. 7 Candidature
- Art. 8 Composizione e costituzione dei seggi
- Art. 9 Operazioni elettorali
- Art. 10 Modalità di voto
- Art. 11 Modalità di scrutinio
- Art. 12 Determinazione dei risultati elettorali
- Art. 13 Proclamazione degli eletti
- Art. 14 Durata del mandato e surrogazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Comitato Universitario Regionale di Coordinamento della Regione Puglia (CURC – Puglia).

Art.2–Elettorato

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo tutti i rappresentanti degli studenti, ivi compresi i dottorandi, eletti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università della Regione Puglia.

Gli elettori sono convocati almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto mediante comunicazione nominativa rimessa all'indirizzo email personale, contenente la data e l'ora delle votazioni e l'ubicazione del seggio.

Le candidature sono presentate mediante consegna a mano o tramite PEC e devono contenere l'indicazione dei dati anagrafici, l'Università di appartenenza e la carica ricoperta.

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, presso l'Ufficio Elettorale e su apposita pagina web.

Art. 3-Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art.4-Indizione delle elezioni

Il Presidente pro tempore del CURC - Puglia, sentito i Rettori delle Università Pugliesi, con proprio decreto, indice le elezioni almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

Il decreto di indizione deve determinare il numero degli eligendi e delle preferenze da esprimere e deve essere pubblicato agli albi online e sui siti web delle Università interessate.

Art. 5 -Ufficio elettorale

È istituito, presso l'Università sede dell'Ufficio di Presidenza pro tempore, l'Ufficio Elettorale con il compito di curare tutte le procedure connesse alle operazioni elettorali.

Art.6-Commissione elettorale centrale

Con provvedimento del Presidente pro tempore è istituita la Commissione Elettorale Centrale composta da tre funzionari amministrativi dell'Università sede dell'Ufficio di Presidenza, che non risultino componenti del seggio elettorale.

Può partecipare ai lavori della Commissione Elettorale Centrale, in qualità di uditore, un rappresentante degli studenti, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, per ciascuna Università interessata, purché non risulti candidato.

Avverso i provvedimenti della Commissione Elettorale Centrale può essere presentato ricorso, da parte dei soggetti interessati, entro il termine perentorio di 48 ore dalla loro pubblicazione sugli albi online delle Università interessate.

La decisione in merito ai ricorsi presentati relativamente ai provvedimenti della Commissione Elettorale Centrale e l'eventuale nuova dichiarazione dei risultati della procedura elettorale sono di competenza di una Commissione, all'uopo istituita con

provvedimento del Presidente pro tempore, composta da un docente individuato, in propria rappresentanza, da ciascuna delle Università della Puglia, che potrà eventualmente operare anche attraverso modalità telematiche.

Art.7–Candidature

Le candidature sono libere e possono essere presentate da ciascun rappresentante degli studenti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università della Puglia.

Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente pro tempore, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, non oltre le ore 12.00 del decimo giorno precedente la data delle votazioni. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato al candidato.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome e Organo di governo dell'Università in cui gli stessi sono rappresentanti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza in caso di parità di voti.

Le candidature sono rese pubbliche almeno 5 giorni prima della data delle votazioni, nelle stesse forme previste per il provvedimento di indizione.

Art.8-Composizione e costituzione dei seggi

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale presso l'Università sede dell'Ufficio di Presidenza.

Il seggio elettorale è composto da un presidente, due scrutatori e da un segretario, scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università sede dell'Ufficio di Presidenza.

Il seggio opera validamente sempre che siano presenti almeno tre componenti fra i quali il Presidente o il vice-presidente designato dal Presidente fra i componenti del seggio stesso. Presso il seggio è predisposto un servizio di vigilanza.

Art.9-Operazioni elettorali

Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.

A tutte le operazioni elettorali può assistere uno studente che abbia diritto all'elettorato attivo per ciascuna delle istituzioni universitarie, purché non risulti candidato.

All'atto della costituzione del seggio, il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto, nonché di controllare l'agibilità del locale adibito a seggio elettorale e la presenza della cabina e garantire la segretezza e la libertà del voto.

Art. 10 -Modalità di voto

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 09.00 e terminano alle ore 14.00 del giorno fissato per le votazioni. L'espressione del voto è libera e segreta.

Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente:

- accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia, ivi compreso il tesserino universitario;
- accerta l'iscrizione dell'elettore nell'elenco dei votanti;
- consegna a ciascun votante la scheda e la penna e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;

- assicura l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.

Il Presidente ammette a votare anche l'elettore che, privo del documento di identificazione, sia riconosciuto da un componente del seggio o da altro elettore iscritto nell'elenco dei votanti del seggio e in possesso di documento di identificazione. Il Presidente invita il garante ad apporre la propria firma nella colonna riservata all'identificazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il Presidente ne prende nota a verbale. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il voto è espresso scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata, il cognome e nome del candidato che si intende votare.

Le operazioni di voto sono pubbliche: nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori iscritti nell'elenco del seggio medesimo.

Art.11-Modalità di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, in seduta pubblica, avranno inizio alla chiusura delle operazioni di voto e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- contengano un voto espresso in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino fra i candidati.

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. Rimane valido il primo nominativo nell'ordine espresso dall'elettore.

In caso di contestazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori, ne può decidere l'attribuzione provvisoria, annotando a verbale eventuali rilievi ed opposizioni da parte dei soggetti di cui al precedente art. 9 comma 2.

La Commissione Elettorale Centrale provvede all'attribuzione definitiva del voto.

Prima di togliere la seduta il Presidente:

- raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio e l'elenco firmato dai votanti in un plico, che sigilla, e lo rimette al Direttore Generale dell'Università sede dell'Ufficio di Presidenza;
- rimette alla Commissione elettorale centrale l'altra copia del verbale del seggio.

Art. 12-Determinazione dei risultati elettorali

La Commissione Elettorale Centrale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, elenca in ordine decrescente i candidati, a partire da quello che ha conseguito il maggior numero di preferenze, e dichiara gli eletti in numero pari agli eligendi.

Nell'ipotesi di parità di voti di preferenza, la Commissione Elettorale Centrale dichiara eletto lo studente che nell'elenco dei candidati risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

Art.13-Proclamazione degli eletti

Il Presidente pro tempore, sentiti i Rettori delle Università pugliesi, sulla base della dichiarazione dei risultati effettuata secondo quanto previsto dal presente Regolamento, proclama gli eletti con proprio provvedimento.

Art.14– Durata del mandato e surrogazione

Il mandato ha la durata di due anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato vengono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti.

In caso di rinuncia dell'eletto, di decadenza anche per cambiamento di status e dimissioni prima della scadenza del mandato, subentra il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità. In mancanza, si procede entro trenta giorni ad indire le elezioni suppletive.

I rappresentanti degli studenti, nel caso di decadenza dalla carica rivestita quali componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione delle singole Università, non decadono dalla carica in corso di espletamento in seno al Comitato Universitario Regionale di Coordinamento qualora conservino, senza soluzione di continuità, lo status di studente regolarmente iscritto presso l'Ateneo di appartenenza.